



TRIBUNALE DI PESCARA

UFFICIO DI PRESIDENZA

via Antonio Lo Feudo, n. 1 - 65129 Pescara - 085/45321 085/4532212

tribunale.pescara@giustizia.it

Prot. N. ~~134~~17U

Pescara, 17 OTT. 2017

OGGETTO: ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile.
Produzione di dichiarazione consolare

*Al Signor Presidente
del Consiglio Ordine Avvocati
Sede*

Con riferimento all'oggetto, trasmetto verbale della riunione magistrati
tenutasi il 14 settembre 2017.

Il Presidente del tribunale
dott. Angelo Mariano Bozza

VERBALE RIUNIONE DEL 14.09.2017

Omissis

- Prende la parola il Presidente del Tribunale Dott. Angelo Bozza il quale espone che il COA ha chiesto chiarimenti in ordine alla problematica del rilascio della dichiarazione consolare ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio per gli stranieri extracomunitari. In particolare, il Presidente spiega che l'orientamento del COA è nel senso di rigettare l'istanza in difetto di allegazione di regolare dichiarazione consolare, alla luce della posizione espressa più volte dalla Giurisprudenza (Corte Cost. 369/2012 e 101/2012; Cass. pen. 2828/2012), ma che sussiste un secondo diverso orientamento secondo il quale la certificazione consolare non sarebbe prevista a pena di inammissibilità (Cass. pen. 21999/2009).

Il Presidente della Sezione Penale Dott.ssa Maria Michela Di Fine chiarisce che i magistrati della sezione penale di questa Tribunale ritengono sufficienti, ai fini dell'ammissione, l'istanza al Consolato e l'autocertificazione per stranieri extra UE.

Dopo ampia discussione, i presenti concordano nel senso che un eventuale mutamento di orientamento del COA in materia di ammissione al gratuito patrocinio di straniero extracomunitario non potrebbe trovare favorevole riscontro da parte del Tribunale alla luce della sentenza n° 219/95 della Corte Costituzionale e della costante giurisprudenza della Suprema Corte (da ultimo Cass. pen. sez. IV n 2828/2012), ed essendo l'art. 94 c. 2° t.u. n° 115/2002 norma di favore per l'imputato nel processo penale, come tale inestensibile al processo civile. Ne segue che nei procedimenti civili la certificazione consolare contenente attestazione di avvenuta verifica nel merito della veridicità dell'autodichiarazione dello straniero istante ed indicazione degli accertamenti eseguiti, costituisce presupposto indispensabile per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.